



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio (di seguito, in breve, anche "Unioncamere Lazio") cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio associate della regione, per la trattazione e la definizione di materie ed iniziative di interesse comune, orientando il business nella mappa anagrafica imprenditoriale delle oltre 700 mila imprese presenti nei territori delle cinque province del Lazio.

Le Camere di Commercio, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come successivamente modificata ed integrata ad opera del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, svolgono, nel proprio territorio, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, anche in forma associata per il tramite dell'Unione regionale, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali al fine di assicurare condizioni di sempre maggior attrattività e benessere del territorio stesso.

In tale contesto, Unioncamere Lazio, al fine di ampliare la commercializzazione e promuovere la presenza e la visibilità delle imprese e delle produzioni locali sul mercato nazionale ed internazionale, favorisce la partecipazione delle imprese del territorio a manifestazioni fieristiche.

Il presente Regolamento è ispirato ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario ed è adottato in armonia con le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.

ART. 2 - PARTECIPAZIONE IN CONVEZIONE CON LE REGIONI E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Unioncamere Lazio riconosce l'importanza di accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie della Regione e quelle proprie delle Camere di Commercio, a tutela dell'interesse generale del sistema delle imprese e di promozione dello sviluppo dei sistemi economici locali.

A tal fine, stipula, nell'interesse del sistema economico del territorio, apposite convenzioni con le Regioni e altri soggetti pubblici e privati, quali strumenti di raccordo strategico e operativo, per rendere sistematica l'intersezione fra i rispettivi percorsi di programmazione e per realizzare una crescente convergenza su prioritari e condivisi obiettivi di sviluppo.

In considerazione dell'alto valore che gli asset di sviluppo strategico rivestono per l'intera economia regionale, Unioncamere Lazio, sulla scorta di quanto previsto all'art. 2, comma 2, del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, realizza attività finalizzate alla valorizzazione e alla qualificazione aziendale e dei prodotti.

Tale attività si realizza, anche, attraverso la stipula di convenzioni con le Regioni ed altri soggetti pubblici e privati, in regime di cofinanziamento, con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%, nonché al sostegno della competitività delle imprese attraverso il supporto organizzativo e l'assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali.

Le convenzioni disciplinano gli aspetti tecnici ed operativi di ogni singola manifestazione oggetto delle stesse, anche attraverso un'apposita cabina di regia.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE E PROMOZIONE DELLE INIZIATIVE

Il presente Regolamento si applica a tutte le iniziative che rientrano nella concezione di manifestazione fieristica di rilevante importanza, intesa come evento organizzato in centri fieristici o spazi espositivi appositamente attrezzati, organizzati da Enti fieristici o Società all'uopo riconosciute ed aperte al pubblico di visitatori e/o operatori.

Le iniziative sono individuate in raccordo con i soggetti sottoscrittori delle convenzioni ed approvate dalla Giunta con il relativo stanziamento.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di imprese di partecipare alle iniziative di cui al presente Regolamento, queste ultime vengono pubblicizzate da Unioncamere Lazio, ai sensi delle vigenti normative in materia di trasparenza, attraverso i propri mezzi istituzionali, privilegiando canali e strumenti telematici (sito internet istituzionale, newsletter, P.E.C., mailing list, ecc.) in modo da garantire la massima accessibilità alle informazioni, ai documenti e ai servizi di Unioncamere Lazio.

Nell'ambito di ciascuna iniziativa Unioncamere Lazio si riserva la facoltà di selezionare, di comune accordo con gli Enti organizzatori e/o con i soggetti sottoscrittori della Convenzione, i settori ammessi, la tipologia dei prodotti ammissibili e le loro caratteristiche tecniche.

Unioncamere Lazio, in funzione della partecipazione a progetti di carattere nazionale realizzati in collaborazione con altre Unioni Regionali, Camere di Commercio, Unioncamere o altri soggetti istituzionali, si riserva, la facoltà di apportare nel corso dell'anno modifiche al presente Regolamento dandone comunicazione a tutti gli interessati nelle apposite circolari di informazione relative ad ogni singola iniziativa promozionale.

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende con sede nel Lazio che devono:

- a. essere iscritte al Registro delle Imprese di una delle Camere di Commercio del Lazio, ossia avere sede legale, amministrativa, operativa e/o almeno una unità locale nel territorio del Lazio;
- b. essere in regola con il pagamento del Diritto Annuale e con la dichiarazione dell'attività esercitata;
- c. svolgere un'attività, accertata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese, pertinente con l'oggetto dell'iniziativa a cui intende partecipare;
- d. non essere sottoposte a procedure concorsuali o trovarsi in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e. non aver superato la soglia degli aiuti concessi in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Possano, altresì, essere ammessi a partecipare, i Consorzi, raggruppamenti e reti di impresa in presenza dei requisiti di cui sopra. La richiesta di partecipazione da parte di questi ultimi organismi viene considerata come “domanda collettiva” di partecipazione.

ART. 5 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ALLE INIZIATIVE

La domanda di partecipazione all’iniziativa deve essere inoltrata secondo le modalità indicate nell’apposito Avviso di lancio dell’iniziativa redatto di comune accordo dai soggetti sottoscrittori dell’iniziativa e accessibile dai rispettivi siti internet.

Le domande di partecipazione sono accettate nei limiti della disponibilità di superficie espositiva prenotata.

Qualora il numero delle imprese richiedenti risulti superiore al numero degli spazi disponibili, viene formata una graduatoria privilegiando le imprese che negli ultimi 3 (tre) anni abbiano partecipato ad un minor numero di manifestazioni fieristiche disciplinate dal presente Regolamento e, a parità di partecipazioni, viene tenuto conto dell’ordine cronologico di invio delle domande di partecipazione.

Le domande di partecipazione eccedenti la suddetta graduatoria formano un elenco da cui attingere in caso di sopravvenuta e verificata disponibilità di spazi espositivi unitamente alle domande pervenute dopo i termini riportati ne.

Le richieste pervenute dopo i termini indicati verranno inserite in una lista d’attesa.

Le domande di partecipazione sono esaminate da una Commissione tecnica di valutazione formata da rappresentanti dei soggetti promotori dell’iniziativa che si riserva la selezione a suo insindacabile giudizio.

Nel corso della fase istruttoria, qualora gli Uffici competenti delle Camere di Commercio del Lazio rilevino irregolarità nel pagamento del diritto annuale o la mancata denuncia presso il Registro delle Imprese dell’attività esercitata, la Camera di pertinenza invita l’impresa a regolarizzarsi secondo i tempi e le modalità proprie di ogni Camera. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta alla stessa la documentazione richiesta, l’impresa viene esclusa.

Sono, altresì, escluse dalla partecipazione alle iniziative promozionali le imprese che:

- sono morose nei confronti di Unioncamere Lazio per somme relative a precedenti manifestazioni o anche nei confronti delle Camere di Commercio, della Regione Lazio, Aziende Speciali e Società partecipate o altri organismi con i quali Unioncamere Lazio promuove le iniziative;
- in passato hanno rinunciato a partecipare alle iniziative senza fornire apposita giustificazione;
- non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell’Ente o all’immagine del Lazio;
- non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste da parte degli operatori locali;
- non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici Esteri

organizzatori delle manifestazioni o leggi del Paese ospitante;

- intendono partecipare alla stessa manifestazione con un proprio stand autonomo e/o con altre Organizzazioni.

Unioncamere Lazio si riserva la facoltà di modificare/integrare unilateralmente o d’intesa con gli altri soggetti promotori ed in qualsiasi momento i criteri ammissione e esclusione sopra esposti, dandone tempestiva comunicazione a tutti gli interessati.

ART. 6 - AMMISSIONE ALL’INIZIATIVA E ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

All’impresa ammessa a partecipare sarà data apposita comunicazione scritta.

Analogamente, sarà data comunicazione all’impresa in caso di non ammissione all’iniziativa.

Lo spazio assegnato viene fornito secondo quanto indicato nella comunicazione di ammissione da parte dei Soggetti sottoscrittori della Convenzione, tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche e progettuali della manifestazione fieristica.

Unioncamere Lazio, unitamente agli altri soggetti promotori, si riserva la facoltà di modificare, ridurre o sostituire in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata, qualora le esigenze e/o le circostanze lo richiedano, senza alcun diritto da parte dell’impresa a richiedere eventuali indennità o risarcimenti.

ART. 7 COSTI A CARICO DELLE IMPRESE PARTECIPANTI

Sono a carico dell’impresa partecipante i seguenti costi:

- a. quota di iscrizione all’iniziativa, ove prevista;
- b. spese di viaggio, vitto e alloggio;
- c. spese relative al trasporto A/R del campionario da esporre in fiera;
- d. quanto non espressamente indicato nell’Avviso pubblico e nella domanda di partecipazione all’iniziativa.

ART. 8 – DIVIETI ED OBBLIGHI PER LE IMPRESE PARTECIPANTI

È tassativamente vietata la cessione anche gratuita e/o parziale degli stand e la loro utilizzazione in qualsivoglia modo da parte di terzi.

È assolutamente vietato coprire o modificare in qualunque modo il fascione dello stand; qualsiasi cartello o personalizzazione dello stesso saranno fatti rimuovere.

È assolutamente vietato disallestire, imballare o abbandonare la Fiera prima della chiusura ufficiale della manifestazione.

Il mancato rispetto di tale regola, oltre a recare danno all’immagine della manifestazione e del Lazio, può comportare l’esclusione da altre iniziative promosse da Unioncamere Lazio.

L’impresa partecipante deve essere presente nello spazio espositivo con un proprio rappresentante durante gli orari di apertura della manifestazione.

È obbligatorio il rispetto del Regolamento redatto dall’Ente organizzatore di ciascuna Fiera. L’eventuale penale per il mancato rispetto di quanto sopra e per gli

eventuali danni causati agli arredi e alle dotazioni assegnate verrà addebitata direttamente all'impresa.

L'impresa può effettuare vendite, ove espressamente consentito, nel rispetto della normativa fiscale vigente.

Le imprese del settore agroalimentare devono essere in regola con ogni adempimento e autorizzazione a carattere igienico sanitario e sono tenute ad esporre nello stand esclusivamente prodotti inerenti al territorio della regione Lazio.

Unioncamere Lazio si riserva la facoltà di far ritirare dalla manifestazione quei prodotti che non siano in tema con l'iniziativa, con i regolamenti della Fiera, con la normativa vigente o con quanto indicato al precedente comma.

ART. 9 - RINUNCE

L'azienda ammessa che non fosse più in grado di partecipare all'iniziativa per sopravvenuti impedimenti deve inoltrarne comunicazione scritta a mezzo PEC indicante i motivi per la mancata partecipazione.

Salvo diversa regolamentazione espressamente prevista nell'Avviso pubblico, la rinuncia a partecipare non dà diritto alla restituzione della quota di partecipazione.

In caso di rinuncia comunicata a ridosso della manifestazione e, nel caso non vi sia la possibilità di scorrere la graduatoria, la ditta sarà altresì tenuta al rimborso di quanto, eventualmente, già corrisposto a terzi da Unioncamere Lazio.

Sempre in caso di rinuncia comunicata a ridosso della manifestazione e, nel caso non vi sia la possibilità di scorrere la graduatoria, si fa presente che all'azienda verrà comunque assegnato, sulla banca dati degli aiuti di Stato, l'importo che andrà a fare cumulo per il calcolo del plafond "de minimis".

In caso di rinuncia ingiustificata, la ditta sarà inoltre esclusa da tutte le future iniziative promozionali di Unioncamere Lazio.

In caso di rinunce, lo spazio espositivo viene assegnato ad altra impresa, attingendo dall'eventuale graduatoria redatta per la manifestazione, ai sensi del precedente art.5.

ART. 10 - CANCELLAZIONE DELLE INIZIATIVE

Qualora le circostanze lo richiedessero, Unioncamere Lazio si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di rinviare o annullare la partecipazione alla manifestazione fieristica senza diritto alcuno da parte della società/consorzio ad indennità o risarcimento.

ART. 11 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI UNIONCAMERE LAZIO

Unioncamere Lazio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da furto e/o danni a persone e/o cose durante le manifestazioni fieristiche, compreso il periodo di allestimento e smontaggio.

Unioncamere Lazio non risponde di eventuali danni causati da rappresentanti delle imprese e/o da personale tecnico all'uopo incaricato, durante la movimentazione, disposta da Unioncamere Lazio, di opere e oggetti di proprietà dell'espositore, ove eccezionalmente ciò si rendesse necessario.

ART. 12 – RISPETTO DEL REGOLAMENTO

Con l'invio della domanda di partecipazione, l'impresa si impegna a rispettare senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 13 – REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono concesse sulla base del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

A seguito dell'obbligo di consultazione preventiva e di implementazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui al Regolamento MISE n. 115 del 31 maggio 2017, gli importi relativi alle agevolazioni concesse verranno conseguentemente inseriti nel suddetto Registro.

ART. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati forniti per la partecipazione alle iniziative di cui al presente Regolamento saranno trattati, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo correlato alla gestione delle manifestazioni.

I dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti. Potranno essere esercitati i diritti specificamente previsti dal Regolamento

Titolare del trattamento dei dati è Unioncamere Lazio.

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, gli è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione del trattamento, la revoca del consenso ove previsto. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo e ricorso presso l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa. Per l'esercizio dei diritti è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento.

ART. 15- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono integralmente il precedente "Regolamento generale per la partecipazione delle imprese a fiere ed altre iniziative promozionali", approvato con delibera di Giunta n. 37 del 26 settembre 2011.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.